

96-25 p.u.



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

letto il ricorso n. 96/25 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato dai coniugi OREFICE CARMINE nato in Sao Paulo (Brasile) il 05/11/1974 (C.F. RFCCMN74S05Z602M) e DI CARLUCCIO GIUSEPPINA nata in Napoli (NA) il 29/09/1977 (C.F. DCRGPP77P69F839N), entrambi residenti in Asola (MN), Viale della Vittoria, n.53., ai sensi degli art. 66 e 67 CCI;

osservato che ricorre la fattispecie di cui all'art. 66 co. 1 CCI;

rilevato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 70 co. 4 CCI;

ritenuto che la proposta e il piano siano *prima facie* ammissibili (salva più approfondita valutazione in sede di omologa) risultando soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che i ricorrenti rientrano nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, in quanto CARMINE OREFICE svolge attività di lavoro dipendente e GIUSEPPINA DI CARLUCCIO è disoccupata e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;

rilevato che gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento per effetto della quale sono irreversibilmente incapaci di adempiere

regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagg. 7 e ss. del ricorso, nonché dalla relazione del Gestore;
ritenuto che la richiesta di emissione delle misure protettive sia meritevole di accoglimento in quanto funzionale a consentire la fattibilità del piano;

P.Q.M.

dichiara che la proposta e il piano di ristrutturazione presentati da OREFICE CARMINE nato in Sao Paulo (Brasile) il 05/11/1974 (C.F. RFCCMN74S05Z602M) e DI CARLUCCIO GIUSEPPINA nata in Napoli (NA) il 29/09/1977 (C.F. DCRGPP77P69F839N), entrambi residenti in Asola (MN), Viale della Vittoria, n.53, sono ammissibili;

prescrive che la proposta e il piano siano pubblicati immediatamente in apposita area del sito web del Tribunale di Mantova a cura del gestore della crisi e che quest'ultimo ne dia comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

avverte

i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui sopra, devono comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata, e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avverte

i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi;

dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori, vieta il compimento di atti di straordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati;

riserva ogni provvedimento all'esito della relazione del gestore della crisi (da depositarsi entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per eventuali osservazioni e con la quale potrà proporre le modifiche del piano ritenute necessarie, sentito il debitore);

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Mantova, 2/9/2025

Il Giudice Delegato
dott. Francesca Arrigoni